

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI NEI TERRITORI DEI PARCHI REGIONALI
DELL'ALTO APPENNINO MODENESE E DEI SASSI DI
ROCCAMALATINA E DEGLI ENTI CONVENZIONATI CON
L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'
EMILIA CENTRALE**

TITOLO I

Finalità e principi generali

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Ambito territoriale.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Esercizio delle funzioni.
- Art. 5 - Aree di raccolta.

TITOLO II

Autorizzazione e divieti alla raccolta

- Art. 6 - Autorizzazione alla raccolta.
- Art. 7 - Modalità di raccolta.
- Art. 8 - Raccolta effettuata dai residenti nei comuni montani.
- Art. 9 - Raccolta effettuata dai non residenti nei comuni montani.
- Art. 10 - Raccolta su fondi in proprietà o in gestione.
- Art. 11 - Raccolta ai fini economici.
- Art. 12 - Convenzioni con i privati.
- Art. 13 - Divieti alla raccolta.

TITOLO III

Vigilanza - Prevenzione - Controlli

- Art. 14 - Vigilanza.
- Art. 15 - Sanzioni.
- Art. 16 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
- Art. 17 - Validità.

TITOLO I

Finalità e principi generali

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle Leggi, e successive modifiche ed integrazioni, 06 dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette”, 23 agosto 1993, n.352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, 03 gennaio 1994, n.97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, e dalle Leggi Regionali 02 aprile 1996, n.6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993”, 17 febbraio 2005, n.6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”, 23 dicembre 2011, n.24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”, 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, la raccolta dei funghi epigei spontanei, in considerazione della loro importanza come componenti degli ecosistemi ed ai fini dell’economia delle zone montane.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano all’interno dei seguenti territori:
 - Parco Regionale Alto Appennino Modenese;
 - Parco Regionale Sassi di Roccamalatina;
 - Tutti i territori comunali con cui l’Ente di Gestione stipula un accordo ai sensi dell’art. 4 comma 3 della LR 6/1996, valido per il periodo di validità del presente regolamento.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende, per Ente competente l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, che esercita le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi del successivo articolo.

Art.4

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni amministrative in materia di funghi epigei spontanei sono esercitate dall’ Ente competente, e subordinatamente dagli Enti convenzionati nel rispetto delle condizioni stabilite in apposito accordo tra gli Enti stessi.
2. Nell’esercizio delle funzioni delegate, l’Ente competente assicura la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuove, in merito agli indirizzi ed ai programmi della sua attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Art. 5

Aree di raccolta

1. L’Ente competente e gli Enti convenzionati provvedono ad individuare e delimitare, all’interno dei rispettivi territori:
 - a) Le aree da riservare alla raccolta ai fini economici;
 - b) Le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate;

- c) Le aree ricomprese all'interno della precedente delimitazione di cui alla lettera b), ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla L.R. n.6/1996 e smi.
- d) Le aree osservatorio di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 6/1996 e smi.
2. Nelle aree di cui alla lettera "a)" del comma precedente, verranno inseriti:
- i terreni gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04 settembre 1981, n.30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n.6", proprietà collettive quali: comunali, comunelle ed altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, qualora il legale rappresentante o il soggetto gestore inoltrino formale richiesta.
 - potranno essere altresì inseriti, su autorizzazione degli Enti competenti, i terreni di proprietà dei coltivatori diretti o dei conduttori a qualsiasi titolo, sempre su richiesta degli stessi.
3. La domanda di inserimento nelle aree di raccolta ai fini economici dovrà essere accompagnata da un piano di conduzione silvo-culturale del terreno, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della L.R. n. 6/1996.
4. Qualora i terreni da riservare alla raccolta ai fini economici siano ricompresi nei piani economici e nei piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/1981 e ss.mm.ii., i soggetti richiedenti, nella domanda di autorizzazione, possono fare riferimento a questi ultimi.
5. L'individuazione delle suddette aree viene approvata con atto deliberativo degli Organi esecutivi degli Enti competenti. Una volta approvata dall'Ente competente, la mappa del territorio dovrà essere pubblicizzata con le forme opportune per renderla conoscibile a chiunque.

TITOLO II

Autorizzazioni e divieti alla raccolta

Art. 6

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte dell'Ente competente con il rilascio di apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Regione.
3. L'Ente competente definisce con apposita convenzione reciproci accordi finalizzati ad unificare e razionalizzare tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni citate.
4. L'Ente competente si può avvalere, ai fini del rilascio, della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di specifica convenzione, di pubblici esercizi operanti nel territorio.
5. L'autorizzazione è, in via generale, onerosa: il costo viene determinato annualmente con provvedimento dell'Ente a ciò delegato, in base alle spese connesse all'esercizio delle funzioni amministrative in materia.
6. L'autorizzazione, sotto forma di tesserino unico, è valida per i territori degli Enti convenzionati.
7. L'autorizzazione potrà avere le seguenti validità:
 - a) annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
 - b) semestrale (validità di sei mesi dalla data di rilascio);
 - c) settimanale (validità di sette giorni dalla data di rilascio)
 - d) giornaliera (validità per il giorno di rilascio).
8. L'autorizzazione non può essere rilasciata a persone minori di anni quattordici; queste potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione, concorrendo alla formazione del quantitativo massimo consentito a quest'ultima.
9. Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare sarà determinato annualmente da parte degli Organi esecutivi dell'Ente competente sulla base della superficie disponibile alla raccolta ed in rapporto al numero stimato dei raccoglitori sul territorio, al fine di garantire la conservazione e l'equilibrio dell'ecosistema forestale.

Art. 7

Modalità di raccolta

1. Ogni persona autorizzata può raccogliere un massimo di 3 Kg. di funghi per giornata, salvo la deroga di cui al successivo art. 8, di cui non più di 1 Kg. per la specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo).
2. L'Ente competente, con proprio provvedimento da pubblicizzare sul territorio, potrà stabilire limiti di quantità inferiori qualora, per condizioni climatiche particolari, la produzione fungina risulti scarsa.
3. Secondo quanto previsto nei commi da 3 a 6 dell'art. 6 della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii. è fatto divieto di utilizzare rastrelli, uncini od altri strumenti in grado di danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o le radici delle piante; è vietato raccogliere funghi decomposti e danneggiare o distruggere funghi di qualsiasi specie; i funghi raccolti devono poter essere identificabili (quindi devono essere raccolti interi completi di ogni loro parte e devono essere conservati tutti gli elementi in grado di determinare l'appartenenza alla specie) e devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
4. Secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 5 della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii. è vietato raccogliere l'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso; esemplari di *Boletus edulis* (Porcino), da un lato, *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio), dall'altro, possono essere raccolti solo se il loro cappello abbia un diametro superiore, rispettivamente, a cm. 3 e cm. 2.
5. I funghi che crescono nei terreni o nei giardini annessi ad immobili abitati possono essere raccolti solo dai proprietari degli immobili stessi.

Art. 8

Raccolta effettuata dai residenti nei comuni montani

1. Allo scopo di prevedere modalità di favore per la raccolta effettuata dai residenti nei comuni montani (così come individuati dalla D.G.R. n.1734/2004) e nei comuni aventi almeno il 30% del territorio istituito a parco, ai sensi di quanto disposto dagli artt.4 e 9 della L.R. n.6/1996 e ss.mm.ii, sono individuate le seguenti categorie di residenti:

- a) residenti all'interno del perimetro del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese
- b) residenti all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina
- c) residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco Regionale Alto Appennino Modenese
- d) residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e nel Comune di Montese
- e) residenti nei Comuni convenzionati con l'Ente competente: l'Unione Comuni del Frignano e l'Unione del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia e nel Comune di Prignano sulla Secchia.

La raccolta potrà essere pertanto effettuata con le seguenti modalità:

a) Residenti all'interno del perimetro del territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese:

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: gratuito (fatto salvo eventuale diritto di rilascio);
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina e nei Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 6/1996;
- Validità temporale: annuale;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;
- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg.5 nella zona individuata, corrispondente a: territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese e dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola, qualora convenzionati.

b) Residenti all'interno del perimetro del territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina:

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: gratuito (fatto salvo eventuale diritto di rilascio);
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, e dei territori convenzionati ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR6/1996;

- Validità temporale: annuale;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;
- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg. 5 nella zona individuata, corrispondente a: territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e territorio dei Comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese, qualora convenzionati.

c) Residenti nei Comuni facenti parte del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese:

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo determinato annualmente con provvedimento dell'Ente competente;
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina e dei territori convenzionati ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR6/1996;
- Validità temporale: annuale o giornaliera;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;
- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg.5 nella zona individuata, corrispondente a: territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese e dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola, qualora convenzionati.

d) Residenti nei Comuni facenti parte del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e nel Comune di Montese:

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo determinato annualmente con provvedimento dell'Ente competente;
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina e dei territori convenzionati ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR6/1996;
- Validità temporale: annuale o giornaliera;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;
- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg.5 nella zona individuata, corrispondente a: territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

e) Residenti nei seguenti Comuni, qualora convenzionati, ricompresi nell'ambito territoriale delle Unioni del Frignano e del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia: Lama Mocogno, Pavullo n/F, Polinago, Serramazzone, Palagano, Montefiorino, Prignano sulla Secchia:

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo determinato annualmente con provvedimento dell'Ente competente;
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Guiglia, Marano, Zocca e Montese;
- Validità temporale: annuale o giornaliera;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;
- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg.5 nella zona individuata, corrispondente a: territorio dei Comuni delle Unioni del Frignano e del Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, escluso il territorio del Parco Regionale Alto Appennino Modenese.

2. In tutti i casi precedenti la raccolta della specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo) non può superare la quantità di 1 Kg.

Art. 9

Raccolta effettuata dai non residenti

1. A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: determinato annualmente con provvedimento dell'Ente competente, in relazione alla validità temporale di cui al punto successivo;
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina e degli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR6/1996;
- Validità temporale: giornaliero, settimanale, semestrale;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato, e domenica (ore diurne dalla levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);
- Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità delle autorizzazioni.

2. E' data facoltà all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale di poter prevedere una riduzione sul costo delle autorizzazioni di durata semestrale, a beneficio di proprietari e/o affittuari di abitazioni ad uso residenziale ricadenti nel territorio dei sette Comuni del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese; entità della riduzione e modalità di applicazione saranno condivise con gli enti convenzionati e stabilite contestualmente alla determinazione degli importi delle autorizzazioni a pagamento.

Art. 10

Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione

1. Ai sensi dell'art 10 della LR 6/1996, i seguenti soggetti:

- proprietari di terreni, per raccogliere funghi sui propri fondi;
- coltivatori diretti, per raccogliere funghi che crescono sui fondi condotti;
- soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, per la raccolta sui fondi gestiti dalle cooperative stesse;
- titolari di proprietà collettive (comunale, comunelle e forme simili) per la raccolta sui fondi oggetto del diritto;
- in via residuale tutti coloro che, qualunque ne sia il titolo, hanno in gestione propria l'uso dei boschi, come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti, per la raccolta sui fondi gestiti, potranno effettuare la raccolta nell'ambito territoriale sopra indicato ogni giorno della settimana rispettando le quantità massime stabilite in relazione alla zonizzazione dei terreni in proprietà, condotti o gestiti.

2. I soggetti citati potranno richiedere agli Enti competenti un tesserino di riconoscimento gratuito, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti, dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o mediante autocertificazione resa ai sensi di legge.

3. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti del nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia, ed ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo.

Art. 11

Raccolta ai fini economici

1. Nei fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/1981 e ss.mm.ii, proprietà collettive quali: comunale, comunelle e altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, inseriti nelle aree di cui alla lettera "a)", comma 1, dell'art. 9 della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii e dell'art. 5 del presente regolamento, nonché rese identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative, né temporali agli aventi diritto, limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1 della L.R. n.6/96 e ss.mm.ii.

2. I coltivatori diretti ed i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boschivi, ancorché inseriti nelle aree di cui all'art. 5, lettera "b" del presente Regolamento possono essere autorizzati dall'Ente competente, dopo aver presentato un piano di conduzione silvo-culturale dei terreni atto a garantire il mantenimento delle conduzioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di auto-rigenerazione dell'ecosistema, a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali; i terreni autorizzati alla raccolta in via esclusiva dovranno essere resi identificabili attraverso l'apposizione di apposite tabelle conformi al modello regionale. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti del nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

Non saranno comunque esaminate domande di proprietari o conduttori che non abbiano la disponibilità di almeno tre ettari contigui di terreno.

3. Le tabelle sono apposte a cura e spese dei titolari dei fondi stessi.
4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.
6. Forma e tipologia delle tabelle sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii.
7. I soggetti di cui ai commi precedenti non possono rilasciare autorizzazioni o tesserini nè onerosi, nè gratuiti per l'accesso ai territori tabellati.

Art. 12

Convenzioni con i privati

1. L'Ente competente può stipulare convenzioni con i soggetti titolari di proprietà private singole e associate di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà a tutte le persone autorizzate.
2. Tali convenzioni potranno essere stipulate con detti soggetti anche per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate.
3. Le convenzioni di cui ai punti precedenti saranno stipulate sulla base di criteri generali e di uno schema-tipo definito in accordo fra gli Enti competenti ai sensi dell'art.9 comma 5 della L.R. n.6/1996 e dell'art.4 del presente regolamento. Lo schema-tipo individuerà le diverse categorie di titolari di proprietà singole e associate, precisando gli elementi essenziali che dovranno contenere le relative convenzioni.

Art. 13

Divieti alla raccolta

1. L'Ente competente, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:
 - a) in zone determinate per motivi silvo-culturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
 - b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:
 - a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;
 - b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.
3. La raccolta è vietata nelle Riserve Naturali Regionali, nelle aree classificate come "Zona A" e "Zona A1" del Parco Regionale dell'alto Appennino Modenese e nelle aree classificate come "Zona A" e "Zona B" del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

TITOLO III

Vigilanza - Prevenzione - Controlli

Art. 14

Vigilanza

1. L'Ente competente organizzano e coordinano l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza è affidata all'Arma dei Carabinieri, alle Guardie ittico-venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale, urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di prevenzione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. del 3

luglio 1989, n.23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, nonché alle guardie giurate campestri ed agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.

3. La vigilanza è altresì esercitata dagli Enti di Gestione dei Parchi Regionali mediante proprio personale denominato *guardiaparco* avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dalla L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” e ss.mm.ii.

Art. 15 Sanzioni

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da Euro 25,00 a Euro 154,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
- b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da Euro 6,00 a Euro 30,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
- c) mancato porto dell'autorizzazione: da Euro 6,00 a Euro 15,00, purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
- d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da Euro 51,00 a Euro 309,00, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
- e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a kg. 1 di eccedenza: da Euro 6,00 a Euro 30,00;
- f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza accertata superiore a kg. 1: da Euro 25,00 a Euro 154,00;
- g) raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di *Calocybe Gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da Euro 12,00 a Euro 77,00;
- h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da Euro 6,00 a Euro 30,00.

2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite all'art. 6 della L.R. n. 6/1996 ed all'art.7 del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 309,00.

3. L'esercizio della raccolta nelle Riserve Naturali Regionali e nelle zone interdette dei Parchi Regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 309,00, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.

4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 6/1996 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154,00.

5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 2 dell'art. 11 del presente Regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato e il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 309,00 a Euro 619,00.

Art. 16 Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.

2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.

3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:

- a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza accertata superiore a kg. 1;
- b) violazione delle disposizioni relative alla modalità di esercizio della raccolta stabilite all'art. 6 della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii ed all'art.7 del presente Regolamento;
- c) esercizio della raccolta nelle Riserve Naturali Regionali e nelle zone interdette dei Parchi Regionali.

4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione silvo-colturale di cui al comma 2 dell'art. 11 del presente Regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato

rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione, comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii, alla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", alla L.R. 6/1996 e ss.mm.ii, alla L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.

Art. 17

Validità del regolamento

1. Il presente regolamento ha validità di sei anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna e comunque per la durata delle annate del periodo 2022/2027.
